



Rep. N. --- / Atti privati del -----.

CONVENZIONE

**FRA GLI ENTI LOCALI DELLA VAL DI FASSA AL FINE DI SVOLGERE IN MODO
COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI NELL'AMBITO DELL'APPROVIGIONAMENTO
DI PROGRAMMI E SERVIZI INFORMATICI (art. 5 del Codice Enti Locali della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2).**

Il giorno ----- del mese di ----- dell'anno -----, nella sede del
Comun general de Fascia in Strada di Pré de Gejia, n. 2 a San Giovanni di Fassa (Trento),---
-----t r a-----

1. il COMUN GENERAL DE FASCIA (C.F. 91016380221), in persona dell'avv. DETOMAS
GIUSEPPE, Procurador e legale rappresentante dell'Ente, nella cui sede è domiciliato e che
interviene nel presente atto in base alla deliberazione N. 5-2014 del 30 gennaio 2014 del
Consei General;-----
2. il COMUNE DI MOENA (C.F. 00152150223), in persona del sig. ALBERT KOSTNER, Sindaco
e suo legale rappresentante, domiciliato per la carica nel Municipio di Moena e che agisce
in base alla deliberazione del Consiglio comunale N. _____ del _____;-----
3. il COMUNE DI SORAGA DI FASSA (C.F. 00334870227), in persona del sig. PEDERIVA
VALERIO, Sindaco e suo legale rappresentante, domiciliato per la carica nel Municipio di
Soraga di Fassa e che interviene in base alla deliberazione del Consiglio comunale N.
_____;-----

4. il COMUNE DI MAZZIN (C.F. 82000750222), in persona del sig. FAUSTO CASTELNUOVO, Sindaco e suo legale rappresentante, domiciliato per la carica nel Municipio di MAZZIN e che agisce in base alla deliberazione del Consiglio comunale N. _____;
5. il COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA (C.F. 82000230225), in persona del sig. IVO BERNARD, Sindaco e suo legale rappresentante, domiciliato per la carica nel Municipio di Campitello di Fassa e che interviene in base alla deliberazione del Consiglio comunale N. _____;-----
6. il COMUNE DI CANAZEI (C.F. 00374450229), in persona del dott. GIOVANNI BERNARD, Sindaco e suo legale rappresentante, domiciliato per la carica nel Municipio di Canazei e che agisce in base alla deliberazione del Consiglio comunale N. _____;
- p r e m e s s o c h e :-----
- il "Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2012", siglato il 28 ottobre 2011 tra la Provincia autonoma di Trento (P.A.T.) ed il Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.), afferma che *"nell'ambito dell'ordinamento provinciale, la maggiore efficienza nella gestione delle funzioni e dei servizi generali si raggiunge con l'attuazione della legge di riforma istituzionale e a tal fine si ritiene fondamentale delineare un percorso che porti gradualmente le comunità ad assumere anche il ruolo di supporto operativo a favore dei comuni per la gestione dei servizi comunali"*;-----
 - l'articolo 8 bis della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 ("Legge finanziaria provinciale 2011"), introdotto con l'art. 4 della L.P. 27 dicembre 2011, n. 18 ("Legge finanziaria provinciale 2012"), confermando analoga previsione del suddetto Protocollo d'intesa, ha imposto ai comuni ed alle unioni di comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti l'obbligo di gestire in forma associata, mediante le comunità di appartenenza o mediante accordi tra più comunità, i compiti, le attività e le funzioni amministrative connessi ai seguenti servizi: entrate e tributi; informatica; contratti e appalti di lavori, servizi e forniture;-----

- il "Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2013", siglato in data 30 ottobre 2012, e gli artt. 5 e 30 della L.P. 27 dicembre 2012, n. 25 ("Legge finanziaria provinciale 2013"), hanno poi stabilito che la gestione in forma associata degli anzidetti servizi comunali dovesse venire avviata a partire dall'1 luglio 2013;-----
- in esecuzione a quanto prevedeva la "Legge finanziaria per il 2012", con la deliberazione n. 1449 del 6 luglio 2012 la Giunta provinciale di Trento, previa intesa col C.A.L., ha individuato i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo di gestione associata, tenendo conto delle peculiarità organizzative presenti in ogni singolo territorio, ed ha indicato i termini ed i contenuti fondamentali delle convenzioni che gli enti interessati avrebbero dovuto approvare – secondo quanto stabilisce l'art. 59 del T.U. LL.RR. Approvato col D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L – per disciplinare i rapporti giuridici e finanziari che sorgono fra gli stessi in ordine alla gestione obbligatoria in forma associata dei servizi dianzi menzionati;-----
- richiamata la Legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13 – Legge di stabilità provinciale 2020-, la quale reca le disposizioni in materia di soppressione dell'obbligo di gestione associata obbligatoria delle funzioni comunali, stabilendo la facoltà dei comuni di gestire in forma associata alcune funzioni;-----
- gli enti locali della Val di Fassa hanno già avviato in passato positive esperienze di cooperazione e di collaborazione per la gestione associata di altri servizi e/o settori di attività, avvalendosi sempre dell'Ente rappresentativo di valle, al quale hanno delegato compiti e funzioni e trasferito le risorse finanziarie occorrenti; ora convengono sulla necessità di avviare una gestione congiunta per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi nell'ambito dell'approvvigionamento di programmi e servizi informatici per uniformare le procedure di approvvigionamento dei sistemi informatici, per ottimizzare i costi, ridurre le spese ed ottenere dai fornitori condizioni più favorevoli, così da rendere i

servizi in questione più efficienti e maggiormente accessibili per le imprese ed i cittadini, perseguendo con ciò la trasparenza dell'azione amministrativa e favorendo la partecipazione democratica all'attività della pubblica amministrazione, anche per attuare concretamente l'articolo 4 dello statuto del C.g.F., approvato con la L.P. 10 febbraio 2010, n. 1;-----

- il progetto e lo schema di convenzione sono stati quindi approvati dal Consigli di Amministrazione del C.g.F. con il concludere della seduta di data 06 novembre 2023 e poi trasmessi ai Comuni di Fassa, i quali li hanno approvati, così come il Consiglio Generale del C.g.F., per quanto di rispettiva competenza, con le deliberazioni citate nella parte iniziale di questa convenzione;-----

tutto ciò premesso e considerato, le parti dianzi indicate convengono e stipulano la seguente-----

----- **CONVENZIONE** -----

----- **ARTICOLO 1 - Valore della premessa.** -----

1. La premessa è parte integrante di questa convenzione e, insieme con gli atti in essa citati, vale anche ai fini della sua interpretazione.-----

----- **ARTICOLO 2 – Oggetto della convenzione.** -----

1. I Comuni della Val di Fassa dianzi elencati ed il Comune generale di Fassa stipulano la presente convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Codice Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 per disciplinare i rapporti che sorgono fra loro a seguito della decisione di gestire unitariamente, in forma associata e coordinata, i compiti e le attività connessi allo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi nell'ambito dell'approvvigionamento di programmi e servizi informatici.-----

2. La gestione associata assume la denominazione di «*Gestione associata per gestire in modo coordinato funzioni e servizi nell'ambito dell'approvvigionamento di programmi e servizi informatici*».-----

3. Il C.g.F. è l'ente capofila dei servizi associati ai fini organizzativi, gestionali e contabili e, come tale, provvede principalmente:-----

- ad organizzare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi nell'ambito dell'approvvigionamento di programmi e servizi informatici, così come definiti dalla presente convenzione, anche per conto e nell'interesse dei Comuni convenzionati, nel rispetto delle indicazioni programmatico-operative fornite dall'organo di governo previsto dal successivo articolo 7;-----
- a gestire i servizi mediante un ufficio centrale costituito da personale dipendente dello stesso C.g.F., avvalendosi altresì del supporto della sua struttura amministrativa ed utilizzando beni, attrezzature ed apparecchiature di sua proprietà;-----
- ad adottare gli atti e i provvedimenti di sua competenza, ritenuti necessari per raggiungere gli obiettivi del progetto per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi nell'ambito dell'approvvigionamento di programmi e servizi informatici, così come definiti dalla presente convenzione che verranno definiti dall'organo di governo nel rispetto delle finalità indicate nell'articolo successivo.-----

----- **ARTICOLO 3 – Finalità del progetto.** -----

1. L'organizzazione dello svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi nell'ambito dell'approvvigionamento di programmi e servizi informatici, privilegia modelli di gestione a rete che possono coinvolgere le risorse già disponibili nel sistema pubblico provinciale ed avvalersi degli strumenti di sistema che già operano in ambito provinciale.-----

2. La gestione in forma associata è finalizzata a conseguire obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza nelle attività e nelle funzioni amministrative attinenti allo svolgimento in modo

coordinato di funzioni e servizi nell'ambito dell'approvvigionamento di programmi e servizi informatici, e più in particolare:-----

- a realizzare economie di scala nell'approvvigionamento dei beni e dei servizi, valorizzando gli investimenti già effettuati in passato ed utilizzando al meglio le risorse disponibili (efficienza gestionale) ed ottenendo maggiore potere contrattuale verso il mercato (economicità);-----
- ad attuare una gestione integrata dei servizi mediante opportune sinergie per ottimizzare le competenze e le risorse disponibili, evitando duplicazioni e sovrapposizioni di ruoli e di responsabilità, in maniera da svolgere con efficienza i compiti, le funzioni e le attività e da ridurre i relativi costi;-----
- a standardizzare e ad uniformare le soluzioni attinenti lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi nell'ambito dell'approvvigionamento di programmi e servizi informatici, per aumentare la capacità di cooperare fra tutti gli operatori presenti sul territorio provinciale;-----
- non sono oggetto della presente convenzione, e pertanto rimangono da essa esclusi, le procedure di approvvigionamento di hard-ware ed attrezzature informatiche diverse, l'assistenza e la consulenza informatica, il supporto tecnico-operativo ai comuni, la realizzazione di siti WEB e la gestione di *server* Internet e della posta elettronica. Le funzioni citate nel presente comma rimangono in capo ai singoli Comuni aderenti.

----- **ARTICOLO 4 - Modalità e contenuti della convenzione per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi nell'ambito dell'approvvigionamento di programmi e servizi informatici in valle di Fassa, così come definiti dalla presente convenzione.** -----

1. Il servizio per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi nell'ambito dell'approvvigionamento di programmi e servizi informatici in Val di Fassa ha sede presso il

Comun general de Fascia che, quale "ente capofila", provvede alla sistemazione logistica del servizio e cura principalmente le seguenti attività:-----

- a) la gestione diretta delle procedure di approvvigionamento dei software e degli applicativi informatici di uso comune agli enti convenzionati, esclusi quelli di utilizzo limitato a singoli comuni, comprese le procedure di approvvigionamento dei servizi di assistenza e manutenzione degli applicativi e software di uso comune in dotazione ai singoli enti;-----
- b) eventuali ulteriori attività individuate nei programmi annuali o pluriennali approvati dall'organo di governo di cui al successivo articolo 7.-----

2. Il C.g.F., ente capofila, opera in costante e stretto collegamento con "*Trentino Digitale S.p.A.*", società di sistema che opera in ambito provinciale e con la quale potrà sottoscrivere - in attuazione all'accordo di *governance* con essa stipulato ancora dal soppresso Comprensorio Ladino di Fassa in base alla deliberazione n. 1 del 13 gennaio 2010 della Giunta comprensoriale ed in conformità a quanto prevede il precedente articolo 3 - apposite intese od accordi specifici diretti a migliorare e rendere più efficienti i servizi qui disciplinati.-----

3. Per tutto ciò che non fosse espressamente disciplinato da questa convenzione né definito dal Consei di Ombolc del C.g.F. quale organo di governo secondo il successivo articolo 7, i servizi, le attività e le funzioni gestiti in forma associata seguono le regole, le modalità ed i criteri organizzativi proprie del C.g.F., ente capofila.-----

-- **ARTICOLO 5 – Personale addetto all'ufficio centrale della gestione associata.** --

1. L'ufficio centrale addetto al servizio per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi nell'ambito dell'approvvigionamento di programmi e servizi informatici, è costituito da uno o più dipendenti del C.g.F. con la qualifica di "*Collaboratore*" di Categoria C-Livello evoluto (CE) o almeno di "*Assistente*" di Categoria C-Livello base (CB).-----

-2. Il Consei di Ombolc del C.g.F., quale organo di governo della gestione associata, potrà

proporre in qualsiasi momento agli organi competenti di modificare, in termini sia qualitativi che quantitativi, la dotazione del personale addetto ai servizi associati, nel rispetto delle vigenti norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro.-----

3. Qualora l'organo di governo proponga, nel periodo decennale di vigenza della presente convenzione, di potenziare il servizio per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi nell'ambito dell'approvvigionamento di programmi e servizi informatici per attuare in maniera migliore gli obiettivi del progetto, destinando all'ufficio centrale altro personale ritenuto necessario per la sua maggiore operatività, si potrà procedere, sempre nel rispetto delle vigenti norme di legge e della contrattazione collettiva, con una delle seguenti modalità:-

- mettendo a disposizione del servizio per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi nell'ambito dell'approvvigionamento di programmi e servizi informatici, in comando per un periodo di tempo determinato, determinate figure professionali già presenti nei Comuni convenzionati, e che conservano tuttavia il loro rapporto di lavoro col Comune di provenienza; oppure-----
- trasferendo determinate figure professionali già presenti nei comuni stessi, mediante mobilità, alle dipendenze del C.g.F., che avrà l'obbligo di assegnarli al servizio per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi nell'ambito dell'approvvigionamento di programmi e servizi informatici; oppure ancora-----
- provvedendo direttamente ad assumere alle dipendenze del C.g.F., mediante mobilità o con altre forme di reclutamento consentite dalle norme vigenti, altre figure professionali da destinare al servizio per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi nell'ambito dell'approvvigionamento di programmi e servizi informatici.-----

4. Nel caso di trasferimento di personale dei Comuni alle dipendenze del C.g.F., ente capofila, secondo quanto prevede il secondo alinea del comma precedente, dovranno essere consultate le Organizzazioni Sindacali più rappresentative a livello provinciale, restando comunque ferme

le procedure stabilite in proposito dalle norme della contrattazione collettiva vigente in materia di personale del Comparto Autonomie Locali in provincia di Trento.-----

5. Il rapporto di lavoro del personale addetto alla gestione associata permane, in ogni caso, con l'ente di appartenenza e continuerà ad essere disciplinato dalla normativa vigente presso l'ente stesso, che manterrà la competenza per adottare tutti i provvedimenti che riguardano i suoi dipendenti, ma con l'obbligo di consultare il coordinatore responsabile e l'organo di governo di cui ai successivi articoli 6 e 7 per quanto riguarda l'organizzazione generale del lavoro dei dipendenti assegnati alla gestione associata, la concessione di ferie, permessi, congedi, aspettative e simili che comportano un'assenza dal lavoro dei dipendenti, la valutazione della loro attività ai fini dell'attribuzione di elementi accessori della retri-buzione connessi alla produttività o di altre specifiche indennità previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro e le iniziative di formazione ed aggiornamento professionale.-----

6. Gli oneri relativi al personale comunque impiegato nella gestione del servizio per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi nell'ambito dell'approvvigionamento di programmi e servizi informatici o destinato ad essa o messo a sua disposizione rientrano fra i costi della gestione associata che dovranno venire ripartiti fra gli enti convenzionati a norma del successivo articolo 9.-----

7. Gli enti convenzionati devono in ogni caso assicurare che i loro dipendenti che operano in servizi od attività connessi, attinenti od analoghi a quelli oggetto della presente convenzione, ancorché non vengano formalmente assegnati o destinati alla gestione associata, prestino comunque, nel rispetto delle professionalità di ciascuno, la massima collaborazione per garantire maggiore efficacia, efficienza ed economicità ai servizi gestiti in forma associata secondo l'apposito progetto e la presente convenzione.-----

8. Per tutti gli aspetti che non sono disciplinati espressamente dalla presente convenzione, l'ufficio centrale addetto alla gestione dei servizi in forma associata svolge i suoi compiti e le

sue attività secondo i criteri, le regole e le modalità organizzative vigenti per gli uffici ed il personale del C.g.F., ente capofila.-----

----- **ARTICOLO 6 – Il coordinatore responsabile del servizio per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi nell’ambito dell’approvvigionamento di programmi e servizi informatici.** -----

1. Per garantire la necessaria funzionalità dei servizi, il Consei di Ombolc, quale organo di governo secondo l’articolo seguente, individua un dipendente del Comun general de Fascia, ente capofila, quale coordinatore responsabile del servizio per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi nell’ambito dell’approvvigionamento di programmi e servizi informatici dalla fase di avvio e fino a successive diverse decisioni dello stesso organo.-----

2. Il coordinatore responsabile è il referente per i servizi gestiti in convenzione come previsti dalla presente scrittura sia nei rapporti con i Comuni convenzionati, sia nei rapporti coi terzi e verso l'esterno.-----

3. Il coordinatore responsabile del servizio per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi nell’ambito dell’approvvigionamento di programmi e servizi informatici è dotato, negli ambiti tecnici ed operativi di sua competenza, di autonomia gestionale, organizzativa e decisionale, che esercita nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, dei criteri e degli indirizzi gestionali definiti dal C.g.F. dal quale dipende.-----

4. In particolare, il coordinatore responsabile:-----

a) partecipa con funzioni consultive alle sedute del Consei di Ombolc quale organo di governo, al fine di formulare proposte tecniche ed organizzative in ordine allo svolgimento dei servizi gestiti in convenzione;-----

b) propone ogni anno all’approvazione dell'organo di governo un piano o programma di lavoro, corredato col *budget* gestionale e con la proposta di riparto delle spese fra gli enti convenzionati secondo quanto prevede il successivo articolo 9, per indicare le attività da

svolgere e le iniziative da attuare, tenendo conto delle esigenze dei singoli enti associati, dell'effettiva disponibilità di personale e delle risorse economiche a disposizione;-----

c) predisporre rapporti periodici sull'andamento della gestione associata e sui risultati conseguiti evidenziando, in particolare, l'entità delle spese sostenute e le economie di scala realizzate;-----

d) propone ogni anno all'organo di governo, per la sua approvazione, il rendiconto finanziario col riparto definitivo delle spese fra gli enti convenzionati secondo i criteri indicati nel successivo articolo 9;-----

e) provvede, nei limiti delle competenze gestionali che gli sono attribuite dall'ordinamento del C.g.F. da cui dipende, all'approvvigionamento dei beni e dei servizi destinati alla presente convenzione;-----

f) in base alla presente convenzione, le attività gestite dal coordinatore responsabile non prevedono il trattamento dei dati personali e pertanto non si provvede a nominare il coordinatore in qualità di responsabile del trattamento dati;-----

----- **ARTICOLO 7 - Organo di governo.** -----

1. Organo di governo, con funzioni di indirizzo, programmazione e controllo del servizio per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi nell'ambito dell'approvvigionamento di programmi e servizi informatici degli enti locali della Val di Fassa, è il Consei di Ombolc del Comun general de Fascia, che è previsto dagli articoli 14 e 15 del suo statuto con compiti di indirizzo generale politico, amministrativo e gestionale (ossia appunto di "governo"), che è composto dal Procurador del C.g.F. e dai Sindaci dei Comuni che ne fanno parte e che, nell'assetto organizzativo del C.g.F., funge anche da "conferenza dei Sindaci"-----

2. Allorquando il Consei di Ombolc opera nella veste di organo di governo del servizio per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi nell'ambito dell'approvvigionamento di programmi e servizi informatici, il Procurador del C.g.F. ed i Sindaci possono tuttavia delegare

a farne parte i loro assessori competenti per materia o farsi sostituire da questi, in caso di assenza od impedimento.-----

3. All'organo di governo competono, in particolare:-----

- a) la pianificazione strategica delle attività dei servizi, in funzione della sua ottimizzazione in relazione alle esigenze degli enti convenzionati ed alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;-----
- b) l'approvazione del piano o programma di lavoro, corredato dal *budget* gestionale e dalla proposta di riparto delle spese fra gli enti convenzionati secondo il successivo articolo 9, che vengono proposti ogni anno dal coordinatore responsabile dei servizi;-----
- c) la definizione delle priorità da perseguire con la gestione associata, delle modalità di espletamento dei servizi, in particolare quando si proponga di affidarli a soggetti esterni o di svolgerli avvalendosi di altri enti, società, istituti o simili, nonché dei criteri per l'impiego di eventuali risorse straordinarie destinate ai servizi associati;-----
- d) la valutazione periodica, in base ai rapporti forniti dal coordinatore responsabile, sull'andamento della gestione associata e sui risultati conseguiti;-----
- e) l'approvazione del rendiconto finanziario annuale, proposto dal coordinatore responsabile della gestione associata, col riparto definitivo delle spese fra gli enti convenzionati secondo i criteri indicati nel successivo articolo 9;-----
- f) la formulazione di proposte per modificare la dotazione del personale assegnato all'ufficio centrale del servizio per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi nell'ambito dell'approvvigionamento di programmi e servizi informatici o per il suo eventuale potenziamento, come prevede il precedente articolo 5;-----
- g) la formulazione, ai competenti organi degli enti locali datori di lavoro, di proposte in vista dell'attribuzione ai dipendenti addetti all'ufficio centrale della gestione associata di

elementi retributivi accessori connessi alla produttività o di altre specifiche indennità previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro;-----

h) la risoluzione, in via bonaria, delle eventuali controversie tra gli enti convenzionati, come prevede il successivo articolo 10;-----

i) la verifica, con periodicità almeno annuale, circa lo stato di attuazione e l'efficacia della presente convenzione, nonché la formulazione di proposte in ordine ad eventuali modificazioni da apportarvi.-----

4. L'organo di governo viene convocato dal Procurador del C.G.F. o dal suo sostituto ogni volta che appaia necessario o quando lo richiedano almeno la metà più uno dei suoi componenti; la presidenza delle sedute spetta al Procurador del C.g.F. o al suo delegato o sostituto; le sedute sono valide soltanto se sono presenti almeno un numero corrispondente al numero di componenti totali meno due e l'organo di governo assume le proprie decisioni col voto favorevole di almeno la metà più uno dei suoi componenti che rappresentino la maggioranza della popolazione residente in Val di Fassa.-----

5. Alle sedute dell'organo di governo partecipa, con funzioni consultive al fine di formulare proposte tecnico-gestionali, il coordinatore responsabile del servizio per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi nell'ambito dell'approvvigionamento di programmi e servizi informatici, il quale può eventualmente richiedere l'assistenza anche di altro dipendente del C.g.F. con funzione verbalizzante.-----

6. Le decisioni assunte, nell'ambito delle sue competenze, dall'organo di governo della gestione associata non hanno diretta efficacia verso l'esterno, ma sono vincolanti per gli enti convenzionati, i quali devono pertanto adottare i provvedimenti di loro competenza che risultano necessari per darvi attuazione.-----

----- **ARTICOLO 8 - Durata della convenzione.** -----

1. La presente convenzione avrà durata per 10 (dieci) anni a partire 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2033 e, alla scadenza, potrà essere rinnovata per un periodo che verrà stabilito in accordo fra gli enti interessati.-----

2. La durata della convenzione cesserà prima della scadenza indicata nel comma 1 qualora tutti gli enti sottoscrittori lo decidessero di comune accordo; in questo caso, la cessazione decorrerà dall'1 gennaio dell'anno successivo e gli enti convenzionati dovranno sostenere le spese a loro carico fino alla data in cui lo scioglimento della convenzione avrà effetto.-----

----- **ARTICOLO 9 - Rapporti finanziari.** -----

1. I costi dei servizi gestiti in forma associata sono a carico degli enti convenzionati che vi fanno fronte:-----

a) utilizzando gli eventuali trasferimenti provinciali disposti a favore del Comun general de Fascia, ente capofila, per incentivare e finanziare specificamente il servizio per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi nell'ambito dell'approvvigionamento di programmi e servizi informatici, nonché gli eventuali altri incentivi ottenuti a qualunque titolo per la gestione associata, che devono essere portati in detrazione dai costi dei servizi qui previsti;-----

b) con l'impiego di risorse proprie degli enti convenzionati, fra i quali i costi verranno ripartiti secondo i criteri di seguito indicati.-----

2. Il C.g.F. anticipa le spese per il suo dipendente individuato quale coordinatore responsabile della gestione associata secondo il precedente articolo 6 e quelle per i beni mobili e le attrezzature di sua proprietà utilizzate per svolgere le attività, le funzioni ed i compiti propri de servizio per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi nell'ambito dell'approvvigionamento di programmi e servizi informatici, inserendo nel riparto delle spese annuali l'importo di € 200,00 per ciascun Ente aderente a titolo di rimborso delle spese sostenute; -----

3. Gli altri costi, che comprendono tutti quelli per l'eventuale restante personale dipendente degli enti convenzionati messo a disposizione del servizio, quelli per le spese generali di gestione, quelli per l'acquisto di beni e servizi, per il loro ammortamento e per la loro manutenzione e, in generale, tutti gli oneri di ordinaria e straordinaria amministrazione connessi al servizio sono a carico degli enti convenzionati, fra i quali vengono ripartiti secondo i seguenti criteri:-----

- a) quando si tratta di personale, beni, servizi, prestazioni ed oneri generali di cui fruiscono tutti gli enti convenzionati o che sono di interesse comune a tutti questi, i costi relativi vengono ripartiti in base al numero delle specifiche postazioni di lavoro informatiche di cui ciascun ente dispone all'inizio di ogni anno;-----
- b) quando si tratta, invece, di beni acquistati o di servizi o prestazioni resi nell'esclusivo interesse di alcuni enti soltanto, i relativi costi vengono addebitati soltanto a questi, ripartendoli fra essi con lo stesso criterio di riparto indicato nel capoverso precedente oppure addebitandoli per intero all'ente beneficiario, qualora vengano acquistati o prestati a richiesta e nell'esclusivo interesse di un solo ente.-----
- c) quando si tratta di beni acquistati o di servizi o prestazioni di cui fruiscono tutti gli enti convenzionati, i costi relativi vengono ripartiti in base alla ripartizione che verrà definita dall'organo di governo del servizio per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi nell'ambito dell'approvvigionamento di programmi e servizi informatici;-----

4. Il C.g.F., ente capofila, provvede ad acquistare i programmi applicativi da utilizzare nel servizio per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi nell'ambito dell'approvvigionamento di programmi e servizi informatici ed a registrarli nel suo inventario; ne assicura quindi la manutenzione ordinaria e straordinaria, con oneri da ripartire fra gli enti convenzionati a termini del precedente comma 3, pur potendo assegnare tali beni in uso a

singoli enti convenzionati, i quali provvederanno alla loro gestione e custodia assumendo a loro carico le conseguenti responsabilità.-----

5. Qualora determinati beni mobili (prodotti applicativi, *software* gestionali o simili) venissero acquistati a cura della gestione associata, ma nell'esclusivo interesse di singoli enti, addebitando ad essi i relativi costi ed assegnando tali prodotti alla loro esclusiva disponibilità, i beni così acquistati saranno di proprietà dei singoli enti interessati, i quali provvederanno, di conseguenza, a registrarli nei loro inventari.-----

6. Entro il mese di aprile di ogni anno, il Consei di Ombolc, quale organo di governo del servizio per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi nell'ambito dell'approvvigionamento di programmi e servizi informatici, approva il piano annuale di lavoro per l'anno in corso corredato dal *budget* gestionale e finanziario predisposti dal coordinatore responsabile e ripartisce, in via preventiva, le spese fra gli enti convenzionati, comunicando ad essi le quote a loro carico in tempo utile per l'approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.-----

7. Entro il mese di aprile di ogni anno, il Consei di Ombolc approva il rendiconto delle spese sostenute nell'anno precedente e determina le quote definitive a carico degli enti convenzionati.-----

8. I Comuni convenzionati devono versare al C.g.F. le quote dovute per l'anno di competenza, determinate in via previsionale e depurate degli eventuali importi che risultano a loro credito dal rendiconto finanziario dell'anno precedente, entro il mese di giugno di ogni anno.

----- **ARTICOLO 10 - Risoluzione di controversie.** -----

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli enti sottoscrittori in merito all'interpretazione od all'applicazione della presente convenzione deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito del Consei di Ombolc del C.g.F., in veste di organo

di governo del servizio per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi nell'ambito dell'approvvigionamento di programmi e servizi informatici.-----

2. In caso di mancata definizione in via amministrativa e bonaria delle controversie, queste saranno devolute alla competente autorità giudiziaria.-----

----- **ARTICOLO 11 – Adesione di nuovi enti e recesso unilaterale anticipato dalla convenzione.** -----

1. Qualora non tutti i 6 Comuni della Val di Fassa aderissero al progetto di servizio per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi nell'ambito dell'approvvigionamento di programmi e servizi informatici, potranno aderirvi anche in un momento successivo, dandone formale comunicazione al C.g.F., ente capofila, ed approvando contestualmente la presente convenzione con tutte le disposizioni in essa contenute; l'adesione avrà effetto dall'1 gennaio dell'anno successivo.-----

2. Ciascun ente può recedere dal progetto di servizio per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi nell'ambito dell'approvvigionamento di programmi e servizi informatici e dalla presente convenzione anche prima della sua scadenza, dandone comunicazione con un anticipo di almeno 6 (sei) mesi; anche il recesso unilaterale anticipato avrà effetto dall'1 gennaio dell'anno successivo; l'Ente che recede sarà comunque tenuto a sostenere tutte le spese di sua competenza fino alla data di operatività del recesso.-----

3. Il recesso anticipato di un singolo ente non fa venir meno la gestione associata per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi nell'ambito dell'approvvigionamento di programmi e servizi informatici e non produce la cessazione o la scadenza anticipata di questa convenzione.-----

----- **ARTICOLO 12 – Modificazioni della convenzione.** -----

1. Eventuali modificazioni di questa convenzione, proposte dall'organo di governo di cui al precedente articolo 7, dovranno essere deliberate dai consigli dei Comuni convenzionati e dal

Consei General del Comun general de Fascia con le stesse procedure richieste per la sua approvazione iniziale e comunque nel rispetto delle norme vigenti.-----

----- **ARTICOLO 13 - Tutela della riservatezza dei dati e misure di sicurezza.** -----

1. Tutti gli enti aderenti al servizio per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi nell'ambito dell'approvvigionamento di programmi e servizi informatici sono titolari, per quanto di rispettiva competenza, del trattamento dei dati e delle informazioni conferiti ai fini della gestione dei servizi suddetti.-----

2. Tutti gli enti convenzionati si obbligano a trattare i dati personali, di cui vengono legittimamente in possesso, soltanto per i fini istituzionali connessi alla gestione associata dei servizi regolati dalla presente convenzione e limitatamente al periodo della sua vigenza; si impegnano altresì ad adottare, ognuno per quanto di sua competenza, tutte le misure di sicurezza e di protezione richieste dalla normativa vigente e ad allertare il responsabile e gli incaricati del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze, nonché a distruggere, con le modalità consentite, le banche dati non più utili per le finalità istituzionali del servizio per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi nell'ambito dell'approvvigionamento di programmi e servizi informatici.-----

----- **ARTICOLO 14 – Disposizioni finali e di rinvio.** -----

1. Il C.g.F., ente capofila, si accolla tutte le spese necessarie alla stipulazione della presente convenzione; le parti contraenti dichiarano peraltro che questa convenzione è esente dall'importa di bollo in base all'art. 16 della Tabella Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i., trattandosi di atto stipulato e scambiato fra enti pubblici locali, e che non è nemmeno soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i.-----

2. Per tutto quanto non è previsto né disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni del codice civile ed alle specifiche normative vigenti nelle materie da essa con-

template.-----

Letta, confermata, e sottoscritta il giorno ---- del mese di ----- dell'anno -à-----.

Il Procurador del Comun general de Fascia:

avv. Giuseppe Detomas

Il Sindaco del Comune di Moena:

Albert Kostner

Il Sindaco del Comune di Soraga di Fassa:

Pederiva Valerio

Il Sindaco del Comune di Mazzin:

Fausto Castelnuovo

Il Sindaco del Comune di Campitello:

Ivo Bernard

Il Sindaco del Comune di Canazei:

dott. Giovanni Bernard
